



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 del 05-03-2025

OGGETTO	PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ART. 193, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVASO DEL TOMBA RELATIVA ALLA CASA DI SOGGIORNO BINOTTO - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE EX ART. 193, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023
---------	--

Oggi **cinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 12:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
RUGOLO GINO	SINDACO	Presente in videoconferenza
CORTESIA MICHELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
SILVESTRIN SOFIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dussin Eleonora.

RUGOLO GINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ART. 193, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVASO DEL TOMBA RELATIVA ALLA CASA DI SOGGIORNO BINOTTO - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE EX ART. 193, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23.12.2024 “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUPS) periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23.12.2024 “Approvazione Bilancio finanziario 2025/2027 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2025 con cui è stato approvato il P.E.G. 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (PIAO);
- le eventuali variazioni apportate ai succitati documenti di programmazione

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cavaso del Tomba è proprietario dell'immobile sito in Via Roma 28 denominato “Casa di Soggiorno – Giacomo e Alberto Binotto” (di seguito “Casa di soggiorno”). L'immobile è stato realizzato negli anni '80, grazie anche alla donazione del Prof. Alberto Binotto, e la struttura viene destinata a casa di soggiorno per persone anziane autosufficienti;
- la struttura ha 53 posti letto complessivi con ospitalità per il centro diurno;
- il servizio è stato affidato in gestione al soggetto concessionario Prealpina s.r.l., giusta contratto rep. 689 del 08.08.2013, a seguito di procedura avviata conseguentemente alle delibere di Consiglio Comunale n. 26 del 06.07.2012, n. 27 del 06.07.2012 e la successiva ultima n. 41 del 15.10.2012;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (il “Codice”) prevede che: *“Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno (...)”*;
- con nota acquisita a prot. n. 7158 del 15.07.2024 la società Prealpina s.r.l. (sita in Cavaso del Tomba (TV), Via Sant'Antonio n. 4 cf-PIVA P. IVA e Numero Registro Imprese 00635730260) manifestava il proprio interesse ad avviare la procedura di partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 193 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione in concessione di lavori e servizi presentando contestualmente istanza di accesso agli atti per una serie di documenti inerenti alla struttura;
- il suddetto proponente Prealpina s.r.l., è il gestore uscente della concessione dei servizi generali della “Casa di soggiorno Binotto” come in premessa riportato;
- in data 24.10.2024 con nota acquisita con protocolli nn. 10411 e 10412 aventi medesima data il legale rappresentante della società Prealpina srl ha presentato al Comune di Cavaso del Tomba proposta di *project financing* ex art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 relativa alla Casa di soggiorno Binotto trasmettendo contestualmente i documenti a tal fine necessari composti da: progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico finanziario, relazione con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. In merito al piano economico

finanziario la proponente dichiarava che questo sarebbe stato asseverato appena il Comune avesse espresso un interesse di massima sulla proposta;

PRESO ATTO CHE la proposta di “finanza di progetto” così come depositata, presenta le seguenti caratteristiche e modalità riassunte ed elencate sinteticamente come appresso:

- la durata dell'affidamento in concessione della gestione della Casa di Riposo è prevista in 30 (trenta) anni;
- gli investimenti interessanti l'immobile per opere e lavorazioni è pari ad euro 2.013.996,81 (IVA esclusa)
- per l'intera durata della concessione gli investimenti operati da parte del concessionario e così sviluppati: “*rifacimento bagni, impiantistica idrosanitaria e di refrigerazione ed impianti correlati, tinteggiature interne*”, ed ammontano ad euro 566.995,35 esclusa sicurezza quindi per totali euro 584.005,21 (esclusa IVA di Legge ed al netto di tutte le spese tecniche afferenti anche al “project”);
- per l'intera durata della concessione gli investimenti ricondotti da operarsi a carico ed onere del Comune sono così sviluppati: “*manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni e controsoffitti, risanamento facciate e tinteggiature, sostituzione esterne, serramenti/infissi, adeguamenti impiantistica varia ed elettrici*”, per un totale di euro 1.388.068,35 esclusa sicurezza quindi per totali e complessivi euro 1'429'991,60 (esclusa IVA di Legge e spese tecniche afferenti);
- prevede che a fronte dei costi di gestione ed esercizio a carico del concessionario a quest'ultimo saranno destinate le risorse derivanti da tariffe da indicare unilateralmente a carico del concessionario le attività e gli oneri di manutenzione ordinaria nel frangente della durata della concessione;
- a carico dell'Ente concedente le attività e gli oneri di manutenzione straordinaria nel frangente della durata della concessione;
- non viene previsto il versamento di canone alcuno, né la corresponsione di alcuna forma di pagamento verso il Comune per l'utilizzo della struttura e per tutta la durata della gestione;

CONSIDERATO CHE:

- la proposta di *project financing* ex art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 sopra descritta ha dato inizio al procedimento amministrativo il cui Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell'Area tecnica al quale, in questa prima fase, spettava l'attività di impulso e coordinamento del gruppo istruttorio;

- infatti, in relazione alla particolare complessità della proposta di partenariato in oggetto, sia sotto l'aspetto giuridico/amministrativo/economico, sia per la molteplicità degli ambiti tecnici toccati, il RUP ha ritenuto necessario costituire un gruppo istruttorio formato da personale esperto nelle varie materie ed ambiti interessati dal progetto, al quale rimettere l'esame della documentazione, secondo quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare il gruppo di lavoro multidisciplinare ha coinvolto oltre che al Responsabile dell'Area Tecnica, anche professionalità dell'Area economico finanziaria, dell'Area tecnica, e per quanto riguarda il supporto giuridico-economico un consulente esterno, il dott. Andrea Pizzocarò con esperienza decennale in materia di gestione di Case di Riposo. Quest'ultimo, già incaricato per la elaborazione del PEF ed atti propedeutici per la gara di concessione servizi generali Casa di Soggiorno F.lli Binotto” (rif. Det. 166 del 15.05.2024), ha supportato il RUP nell'analisi della documentazione tecnico amministrativa, gestionale e del PEF, nonché nella richiesta di formulazione di documentazione integrativa;

- il gruppo di lavoro ha osservato le seguenti linee guida tecniche rappresentative dei profili di interesse pubblico quali parametri cui rapportare la valutazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta:

- ❖ *controllo della presenza, consistenza e correttezza degli elaborati obbligatori per legge ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;*
- ❖ *assetto del trasferimento del rischio operativo (ed in particolare dei rischi di progettazione-costruzione e di domanda) al partner privato ai fini della configurazione off balance dell'investimento in relazione ai contenuti della decisione EUROSTAT 11 febbraio 2004 “Treatment of public-private partnerships”;*
- ❖ *ottimizzazione dello schema di allocazione del rischio operativo in relazione alla natura dei singoli rischi in ordine all'allocazione di ciascuna componente di rischio alla parte meglio attrezzata per gestirla, ai fini della sostenibilità di lungo periodo dell'operazione;*
- ❖ *massimizzazione del trasferimento di oneri gestionali e di responsabilità al concessionario a*

sollevio delle responsabilità del proprietario concedente nell'ambito della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto della concessione;

- ❖ *verifica della sussistenza e delle caratteristiche dell'equilibrio economico-finanziario coerentemente ai contenuti della Linea Guida n. 9/2018 dell'ANAC anche in relazione alla presenza di sistemi di monitoraggio dinamico della permanenza dell'equilibrio economico/finanziario stesso come presupposto dell'efficace trasferimento e mantenimento del rischio operativo in capo al concessionario;*
- ❖ *verifica della corretta configurazione giuridica della bozza di convenzione e matrice dei rischi secondo standard e modelli suggeriti dalle autorità di vigilanza (det. n. 1116/2020 MEF-RGS-ANAC ecc), anche in relazione alla presenza di sistemi dinamici di monitoraggio e vigilanza della concessione;*
- ❖ *massimizzazione degli investimenti con risorse private sul patrimonio pubblico;*
- ❖ *congruità e minimizzazione dell'eventuale contributo pubblico a carico del bilancio del Comune di Cavaso del Tomba;*
- ❖ *qualità e pregio della proposta progettuale sotto l'aspetto dell'intervento di manutenzione straordinaria proposta per l'immobile;*
- ❖ *massimizzazione dei livelli qualitativi di servizio forniti all'utenza, connessi alla gestione della concessione del servizio;*
- ❖ *ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione al soddisfacimento del pubblico interesse e al rispetto delle norme e degli strumenti di programmazione dell'Ente, anche emergente a seguito dell'approfondimento della documentazione presentata dalla proponente*

- che la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità (c.d. PSC- Value for Money analysis) prevista dal comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 23/2023 è stata incentrata anche sui seguenti profili:

- condizioni necessarie ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici;
- efficiente allocazione del rischio operativo;
- capacità di indebitamento dell'Ente e disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale;
- confronto della stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto/concessione per un arco di tempo equivalente;

PRESO ATTO ALTRESI' che:

- con nota del RUP datata 19.12.2024 prot. n. 12.317 è stata richiesta documentazione integrativa necessaria per la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità;
- a seguito della nota del proponente datata 27.12.2024 qui agli atti il 30.12.2024 al prot. N. 12.545 il RUP in data 30.12.2024 con prot. n. 12.560, oltre a fornire riscontro ai vari punti esposti dal proponente, rettificava la documentazione richiesta precedentemente e prorogava la data per il deposito della documentazione integrativa ulteriore richiesta fino al 10.02.2025;
- a seguito dell'incontro in presenza avvenuto il 14.01.2025 dove è emersa la possibile difficoltà del Comune nell'effettuare l'ingente investimento economico previsto nella proposta, si conveniva, nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza amministrativa, all'anticipazione, da parte del RUP, della richiesta di modifica della proposta di project financing;
- di conseguenza, con nota prot. n. 571 del 17.01.2025, il RUP rettificava la documentazione richiesta e contestualmente chiedeva la disponibilità e la possibilità del proponente a modificare la proposta riducendo l'investimento economico in capo all'ente e, nel caso, specificandone l'entità;
- in data 10.02.2025 al prot. n. 1495 perveniva al Comune di Cavaso del Tomba, il riscontro alle richieste di integrazione documentale con la specificazione che la società proponente sarebbe stata disponibile ad integrare il proprio investimento di un'ulteriore cifra al massimo sino ad € 80.000;
- visto quanto emerso verbalmente nell'incontro del 14.01.2025 e quanto ribadito nella missiva del 10.02.2025, ovverosia la volontà della proponente di mantenere ferma la proposta originaria di project financing prevedendo al massimo l'integrazione del proprio investimento dell'importo massimo ed ulteriore di euro 80.000, il gruppo di lavoro, nella fase di valutazione preliminare circa la convenienza e fattibilità del progetto, ha preso come base la proposta di project financing iniziale, integrato con la documentazione successivamente pervenuta ed ipotizzando un investimento massimo della parte privata fino ad € 664.005,21 (al quale sommando spese sicurezza, IVA, spese tecniche afferenti e spese di project si arriva ad € 940.000 circa) ed un investimento del Comune diminuito fino ad € 1.349.991,6 (al quale sommando IVA, spese sicurezza, spese tecniche afferenti si arriva ad € 1.900.000 circa);

VISTE E CONSIDERATE le seguenti relazioni di ciascun componente del gruppo istruttorio, in particolare quanto segue:

- a- la relazione dell'Area tecnica con riguardo agli interventi necessari da effettuare sull'immobile datata 03.03.2025 agli atti in pari data al prot. n. 2460,
- b- la relazione dell'Area economico finanziaria datata 03.03.2025 agli atti in pari data al prot. n. 2498; in merito alla capacità di indebitamento dell'Ente e disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale;
- c- la relazione del Dott. Pizzocaro per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziario e gestionale datata 04.03.2025 agli atti il 05.03.2025 al prot. n. 2556,

VISTO quanto indicato nota conclusiva acquisita con prot. N. 2557 del 05.03.2025 in cui il RUP, recependo le conclusioni del gruppo di lavoro al termine dell'attività istruttoria valutativa, formula un'ipotesi di valutazione preliminare di convenienza e fattibilità ex art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 avente esito negativo;

CONSIDERATO CHE nelle relazioni sopra indicate emerge, in sintesi che:

- la maggior parte della copertura finanziaria dei lavori da effettuare sulla struttura viene posta a carico del Comune;
- il quadro economico dei lavori previsti nella proposta a carico del Comune potrebbe aumentare in quanto tali lavori presentano una probabilità di imprevisti elevata durante le lavorazioni;
- l'immobile abbisogna verosimilmente anche della necessità di vedere l'esecuzione di lavori di miglioramento sismico, come da esperienza con recentissimi lavori comunali analoghi. I lavori sugli impianti elettrici, termici e idrosanitari, le pitture ed il rifacimento bagni non possono prescindere anche da un contemporaneo intervento strutturale in un quadro complessivo di riqualificazione statica, igienica ed impiantistica. Pertanto l'importo previsto per le opere, gli impianti e i lavori edili previsti a carico del Comune nella proposta di project dovrà essere sommato all'importo stimato per l'adeguamento miglioramento sismico dell'edificio;
- la proposta non prevede alcun canone a favore del Comune, determinando di fatto una cessione della gestione per trent'anni senza un ritorno economico diretto per l'ente pubblico;
- non si ravvisa la convenienza dell'operazione con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto/concessione per un arco temporale equivalente;
- al momento il Comune, con gli attuali impegni contrattuali, l'attuale dotazione organica nonché le attuali aliquote tributarie, non ha la disponibilità in bilancio delle risorse necessarie per finanziare né i lavori inseriti nella proposta di project financing, né, tantomeno, l'importo complessivo dei lavori totali da eseguirsi, come da relazione tecnica, comprensivi dell'adeguamento sismico delle strutture;

CONSIDERATO QUINDI che non è stata ravvisata la convenienza e la fattibilità della proposta;

RICHIAMATO il Consiglio di Stato (Sezione V, Sentenza 27 ottobre 2023, n. 9298), che nell'ambito di un procedimento tra una S.r.l. e un Comune, dove tuttavia era applicabile la previgente disciplina, ha precisato che nella procedura di project financing distingue tre fasi:

a) la prima fase, sebbene in qualche misura procedimentalizzata, risulta connotata da ampissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, bensì all'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore inerente alla presentazione della proposta di finanza di progetto, in cui si esprime la valutazione dell'interesse pubblico, di competenza dell'organo di governo;

b) la seconda fase risulta caratterizzata dall'inserimento dell'opera dichiarata di pubblico interesse nella programmazione triennale rimessa alla competenza del Consiglio Comunale;

c) la terza fase prevede l'indizione di una gara sul progetto approvato, rimessa alla competenza della dirigenza e soggetta, come tale, ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica;

CONSIDERATO CHE nel project financing la fase preliminare è da intendersi quale fase “procedimentalizzata” di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2015, n. 4035; T.A.R. Molise, sez. I, 24 febbraio 2020, n. 3; T.A.R. Toscana, sez. I, 21 novembre 2019, n. 1593), ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l'interesse pubblico dell'amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1624 del 2020);

CONSIDERATO CHE *“la valutazione del pubblico interesse non attiene ai profili meramente tecnici, ma si connota di aspetti politico-amministrativi che possono essere ponderati solo dall'Ente locale cui è affidato il compito di tutelare i pubblici interessi della collettività amministrativa”* (sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pubblicata il 09.07.2021, n. 678/2021 reg. prov.col);

RITENUTO QUINDI CHE:

- in materia di partenariato pubblico privato, l'Amministrazione Pubblica gode di un'ampia discrezionalità nella propria azione, potendo chiedere ogni modifica ritenga necessaria, come rifiutare *tout court* la risposta;
- l'intenzione dell'Amministrazione è stata comunque quella di valutare approfonditamente e dal punto di vista tecnico la convenienza e fattibilità della proposta, motivo per cui è stato coinvolto nel gruppo di lavoro anche un consulente esterno esperto in materia di gestione di case di riposo sotto il profilo tecnico, economico e gestionale;
- considerate le forti criticità del progetto incidenti sulla convenienza e fattibilità dello stesso l'Amministrazione non ha inteso procedere con ulteriori richieste di integrazioni, quali, ad esempio, la richiesta di asseverazione del pef da parte del proponente, onde evitare di aggravare ulteriormente il procedimento amministrativo e onde evitare di aumentare i costi a carico della società proponente;

EMERSO CHE:

- la proposta di partenariato prevede un ingente investimento economico dell'Ente con una contribuzione pubblica che supera ampiamente il 49% dell'investimento totale. L'intera operazione, prevedendo una partecipazione attiva della PA ai rischi dell'opera, diventa quindi *“on balance”*;
- per le operazioni qualificabili *on balance* occorre una particolare attenzione nell'analisi della convenienza della proposta;
- dalle relazioni sopra elencate, è emersa la non fattibilità e convenienza della proposta così come formulata, in particolare anche dal confronto della stima dei costi e dei benefici della proposta di *project financing*, nell'arco dell'intera durata del rapporto con quella del ricorso alternativo ad altre soluzioni;
- il proponente ha rimesso al Comune concedente l'onere di intervenire direttamente con opere e lavorazioni per un importo ben superiore al 49% dell'investimento totale, senza consentire allo stesso di trarne beneficio economico alcuno consentendo invece ad un terzo di trarne il profitto e con basso medio rischio;
- all'esito dell'incontro del 14.01.2025 e a seguito della richiesta di modifica il promotore non ha dato disponibilità di modificare in maniera rilevante il proprio investimento economico nell'operazione;

RITENUTO DI CONSEGUENZA CHE

- in base alle relazioni sopra citate e alla valutazione preliminare circa la mancanza di convenienza e fattibilità dell'operazione, non si possa procedere con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di *project financing*;
- riassumendo, non è ravvisabile l'interesse pubblico in una proposta di project financing che prevede un investimento pubblico in una percentuale ben superiore al 49% dell'intera operazione e una durata trentennale senza alcun utile/canone concessorio a favore del Comune concedente;
- inoltre la previsione di un investimento così ingente a carico dell'Amministrazione si scontra con la difficoltà nel reperire le risorse necessarie, al momento non disponibili a bilancio e sulla capacità di indebitamento dell'ente nonché sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale;
- non è intenzione infatti dell'attuale Amministrazione dover ricorrere all'applicazione dell'avanzo, all'indebitamento tramite mutuo e alla vendita di azioni di una società partecipata che rendono dei dividendi annuali per cofinanziare una proposta di partenariato pubblico privato che da una valutazione preliminare non presenta le caratteristiche della convenienza e della fattibilità;

- non si può prescindere inoltre dalla constatazione che il Comune con gli attuali impegni contrattuali, l'attuale dotazione organica nonché le attuali aliquote tributarie non è in grado di sostenere gli oneri indicati al punto precedente;
- da considerare inoltre che la spesa totale a carico del Comune risulterebbe essere ancora più elevata alla luce di un intervento globale sull'edificio comprensivo di lavori di miglioramento sismico in un'ottica di lungo termine;

VISTI

- l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 225 – bis comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 con integrazioni come da Correttivo DLgs 209 del 31 dicembre 2024: *“Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione. non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.”*;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati nella presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 con riferimento al dovere degli amministratori di *“... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

VISTO l'art. 125 del D.lgs n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO degli esiti delle verifiche tecnico-economiche e giuridico-amministrative

come nelle premesse riportate, e riassunte nella relazione conclusiva del RUP acquisita con prot. N. 2557 del 05.03.2025 nella quale viene espressa una valutazione negativa in merito alla convenienza ed alla fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato / project financing di cui alla documentazione tecnico grafica datata data 24.10.2024 acquisita con protocolli nn. 10411 e 10412 oltre che quella integrativa acquisita il 10.02.2025 al prot. n. .1495 pervenuta da parte della società Prealpina srl – Cavaso del Tomba (TV) e relativa alla gestione in concessione della “Casa di Soggiorno F. Illo Binotto” comprensiva anche di parziali lavori edili / investimento;

3. DI CONCLUDERE, per quanto di competenza, il procedimento di valutazione della proposta di *project financing* ex art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 con esito negativo, mancando la rispondenza al pubblico interesse nella proposta presentata;
4. DI INCARICARE l'Ufficio competente di comunicare la conclusione dell'iter procedimentale alla società proponente come previsto dall'art. 193, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023;
5. DI INCARICARE l'Ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti – Dati ulteriori”

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 13 del 12-02-2025 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ART. 193, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVASO DEL TOMBA RELATIVA ALLA CASA DI SOGGIORNO BINOTTO - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE EX ART. 193, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
RUGOLO GINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dussin Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.